



Segreteria Nazionale

Via Farini, 62 - 00186 Roma

Tel. +39 06 48903773 - 48903734

Fax: +39 06 62276535

coisp@coisp.it

www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

IL SEGRETARIO DEL SIULP VENETO, SILVANO FILIPPI, NON TROVA LA RAGIONE, PERDE LA CAUSA CONTRO IL COISP E SI DISPERA - Gli invieremo una scatola di Kleenex

Delicati e morbidi i fazzoletti di carta Kleenex ti accompagnano in ogni occasione e si prendono cura di te: è la presentazione dei prodotti che viene fatta nel sito della Kleenex ed è di certo ciò di cui ha adesso bisogno l'Ispezzore Superiore Silvano FILIPPI, Segretario del SIULP Veneto, dopo che il G.I.P. del Tribunale di Venezia ha definitivamente archiviato il procedimento penale avviato a seguito della denuncia del predetto nei confronti del nostro Segretario Generale Franco MACCARI, patrocinato dall'Avv.to Marcello Bacci del Foro di Roma.

Siamo a luglio del 2011 ed il COISP, con lettera a firma del nostro Segretario Generale, denuncia al Capo della Polizia la condotta posta in essere da Silvano FILIPPI nei confronti di un Dirigente Sindacale del COISP che, in maniera assolutamente corretta, era intervenuto a difesa di un collega cui erano stati negati alcuni diritti.

"NON FARMI DIVENTARE CATTIVO" aveva detto il caro Silvano che evidentemente riteneva che l'Ufficio presso il quale prestava servizio fosse di sua proprietà. Ed il COISP l'aveva fatto invelenire davvero, con ben tre lettere dirette al Capo della Polizia ove la sua condotta veniva ben descritta e pubblicizzata in tutta Italia (*"lui sì – il Filippi – che aveva tenuto nei confronti del nostro dirigente sindacale un contegno scorretto, vergognoso per l'Amministrazione ed in definitivamente estremamente maleducato"*).

La querela per diffamazione presentata dal predetto, giungeva quindi al Tribunale di Roma e qui la prima amara sorpresa: il pubblico ministero ne chiede l'archiviazione. Il caro Silvano insiste, si oppone, e dopo alcune udienze il Gip dichiara l'incompetenza territoriale: va trasmesso tutto a Venezia in quanto il caro Silvano ha sbagliato anche il luogo di presentazione della querela. Ricomincia tutto a Venezia ed anche qui altra amara sorpresa per il caro Silvano: il pubblico ministero ne chiede nuovamente l'archiviazione! Il caro Silvano insiste, si oppone di nuovo, sembra riaffermare quanto aveva già fatto intendere al nostro dirigente sindacale all'epoca dei fatti (io so' io e voi un sindacato minoritario) ma anche questo G.I.P., che non è iscritto né al SIULP, né al COISP come a nessun'altro Sindacato di Polizia, ci pensa appena qualche secondo e poi archivia!!

«La condotta tenuta dall'indagato trova giustificazione nell'esercizio del diritto di critica Si tratta di alcuni comportamenti asseritamente inadeguati, tenuti dal superiore gerarchico nonché esponente di altro gruppo sindacale – FILIPPI, segretario regionale del Siulp – ai danni ... del rappresentante sindacale del COISP veronese, intervenuto in difesa dei diritti di un collega Maccari procede alla narrazione dei fatti all'origine della vicenda all'unico e non celato scopo di manifestare la propria opinione di disappunto sul comportamento dell'Ispezzore Filippi La critica del MACCARI si è agganciata a fatti che, per quanto reinterpretati in chiave marcatamente negativa, sono realmente accaduti nella loro oggettività, come confermato dalla stessa persona offesa (!) Nel caso di specie i termini utilizzati sono stati del tipo – "prepotente, maleducato, arrogante, scorretto e presuntuoso" – ed erano volti non già a censurare la condotta del Filippi, come persona, ma a stigmatizzare gli atteggiamenti della persona offesa nella sua veste di superiore gerarchico Di qui la ... conseguente valutazione di infondatezza del reato che impone di accogliere la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero Del resto è da escludere che il MACCARI sia giunto ad un vero e proprio travisamento dei fatti, posto che questi – nel loro nucleo essenziale – risultano realmente accaduti sulla base degli atti di indagine espletati (v. la relazione della persona offesa circa l'episodio del 6.6.2011, dove ha ammesso lo scontro e di aver a sua volta "alzato la voce"P.Q.M. il Giudice per le Indagini Preliminari DISPONE l'archiviazione del procedimento.»

Per chi volesse leggere tutta la sentenza, la stessa è pubblicata sul nostro sito www.coisp.it.

Al caro Silvano puntualizziamo che – come ha ben detto il G.I.P. – i termini "prepotente, maleducato, arrogante, scorretto e presuntuoso" utilizzati nei suoi confronti dal nostro Segretario Generale non erano certo volti a censurare la sua condotta come persona, ma "a stigmatizzare i suoi gli atteggiamenti nella sua veste di superiore gerarchico".

C'è proprio una bella differenza, o no?

Chiaramente scherzavano quanto ai Kleenex. Silvano Filippi se li dovrà comprare da sé. Abbiamo idea che gliene serviranno una vagonata.

Non scherziamo invece nel dire al caro Filippi che adesso tocca a noi! Giusto?

Roma, 22 giugno 2014

La Segreteria Nazionale del COISP

N. 212/2013 R.G.N.R.
N. 2551/2014 R.G. G.I.P.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

**Ordinanza di archiviazione
- artt. 127 e 409 c.p.p. -**

Il giudice per le indagini preliminari,
a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza camerale in
data 3.6.2014;
esaminati gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe a carico
di:

1) Franco MACCARI, nato a Scorzè (Ve), il 12.6.1963, difeso di
fiducia dall'avv. ~~XXXXXXXXXX~~ MARCELO BACCI,
per il reato di cui all'art. 595, comma 3°, c.p.;

letta la richiesta, datata 27.6.2013 e pervenuta in data 1.7.2013, con la
quale il pubblico ministero chiedeva l'archiviazione del procedimento;
visto l'atto di opposizione nell'interesse della persona offesa Silvano
Filippi, depositato in data 30.10.2013 e trasmesso in Procura il
4.11.2013;
sentiti il difensore della persona offesa e quello dell'indagato;

OSSERVA

L'istanza avanzata dal Pubblico Ministero di archiviazione del
procedimento per diffamazione a mezzo stampa a carico di Franco
MACCARI merita di essere accolta.

La condotta tenuta dall'indagato trova invero giustificazione
nell'esercizio del diritto di critica, tutelato ex art. 21 Cost. ed idoneo, ai
sensi dell'art. 51 c.p., a privare di anti giuridicità il fatto ascritto.

Preliminarmente, va ammessa la connotazione «sindacale» delle
lettere scritte dal MACCARI, che si desume non solo dal sito in cui
queste hanno trovato pubblicazione (portale nazionale del Coisp), ma
anche dai soggetti coinvolti e dal contenuto. Si tratta, infatti, della
denuncia, da parte del segretario nazionale del Coisp, odierno indagato,
di alcuni comportamenti asseritamente inadeguati, tenuti dal superiore
gerarchico nonché esponente di altro gruppo sindacale - Filippi,
segretario regionale del Siulp, odierna parte offesa - ai danni

Pagina 1

li

Tribunale ordinario di Venezia
Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari

dell'appuntato Ziviani e del rappresentante sindacale del Coisp veronese, intervenuto in difesa dei diritti dello Ziviani.

Altrettanto evidente è poi la finalità «critica» degli scritti del MACCARI, il quale procede alla narrazione dei fatti all'origine della vicenda all'unico e non celato scopo di manifestare la propria opinione di disappunto sul comportamento dell'Ispettore Filippi.

Individuati dunque nei *limiti al diritto di critica sindacale* i parametri ai quali rapportare il contenuto delle lettere denunciate, questi risultano rispettati nel caso in questione. Soddisfatto è, invero, il carattere della *pertinenza*, laddove i fatti narrati dall'autore delle lettere potevano e possono rivestire interesse sociale per l'opinione pubblica, rappresentata in particolare dai componenti del corpo della Polizia. Altrettanto osservato è il requisito della *verità*, che in questo caso, come hanno più volte avuto modo di precisare i giudici di legittimità, è da valutare con l'elasticità imposta dalla finalità critica delle affermazioni: «il diritto di critica (...) costituisce attività speculativa che non può pretendersi asettica e fedele riproposizione degli accadimenti reali, ma per sua stessa natura, consiste nella rappresentazione critica di questi ultimi e, dunque, in una [loro] elaborazione» (così Cass. pen., 16.10.2009, n. 40408). Ebbene la critica del MACCARI si è agganciata a fatti che, per quanto reinterpretati in chiave marcatamente negativa, sono realmente accaduti nella loro oggettività, come confermato dalla stessa persona offesa (v. pag. 10 della querela: « (...) una ricostruzione [quella dell'autore] – se non proprio travisata, quantomeno – sapientemente adeguata alla finalità di discredito, dell'accaduto»). Corrisponde, infatti, al vero che non sono state conteggiate le ore di lavoro asseritamente straordinario compiute dall'appuntato Ziviani, così come è effettivamente avvenuta la conseguente accesa discussione tra lo stesso, il Veronese ed il Filippi presso l'ufficio di quest'ultimo. Anche il limite della *continenza* delle espressioni utilizzate dall'odierno indagato è stato rispettato. Come confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, anche espressioni particolarmente pungenti, irriverenti e financo violente possono integrare esercizio del diritto di critica, purchè non «trasmodanti nella gratuita denigrazione della persona cui sono destinate» (cfr., *ex multis*, Cass. pen., 5.6.2013, n. 28685).

L'attacco è gratuito quando non si giustifica sulla base dei fatti storici narrati, ma trova in essi la mera occasione per essere sferrato. Al contrario, i commenti, pur taglienti, del MACCARI sono derivati, in via argomentativa, dal racconto dell'episodio del 6.6.2011, al quale risultano, dunque, esclusivamente riferibili. E' invero la presenza di un motivato

Tribunale ordinario di Venezia
Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari

ragionamento critico, agganciato a fatti – nel loro nucleo essenziale – realmente accaduti che impedisce la deriva del mero attacco denigratorio e che consente l'operatività dell'esimente in questione.

Nel caso di specie i termini utilizzati sono stati del tipo – “*prepotente, maleducato, arrogante, scorretto e presuntuoso*” – ed erano volti non già a censurare la condotta del Filippi, come persona, ma a stigmatizzare gli atteggiamenti della persona offesa nella sua veste di superiore gerarchico.

Di qui la convinzione che si tratti di condotte che vanno iscritte a pieno titolo nell'esercizio di un diritto di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost. e la conseguente valutazione di infondatezza del reato che impone di accogliere la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero.

Né d'altra parte si ritiene che le prove indicate dalla difesa della persona offesa – consistenti nell'audizione di persone informate sui fatti al fine di verificare la «non obbiettività» dei fatti narrati – potrebbero modificare in alcun modo il quadro sin qui emerso dall'indagine. Come già osservato *supra*, se lo scritto è finalizzato alla manifestazione di un'opinione personale, è naturale che la rappresentazione dei fatti narrati che ne costituiscono la base argomentativa sia influenzata *ab origine* dal *pre-giudizio* che ha mosso l'autore alla censura, con naturali conseguenze proprio in punto di «obbiettività» del racconto. Del resto è da escludere che il MACCARI sia giunto ad un vero e proprio travisamento dei fatti, posto che questi – nel loro nucleo essenziale – risultano realmente accaduti sulla base degli atti di indagine espletati (v. la relazione della persona offesa circa l'episodio del 6.6.2011, dove ha ammesso lo scontro e di aver a sua volta «alzato la voce»).

Quanto infine alla richiesta di imputare al MACCARI il diverso fatto di reato di cui all'art. 167 d. lgs. n. 196/2003, si impongono due considerazioni.

Anzitutto, come è noto, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il Pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione (si veda Cass. a Sezioni Unite n.4319/13).

In questa sede, al Giudice spetterebbe, semmai, il potere di ordinare al Pubblico ministero di iscrivere il MACCARI nel registro degli indagati per detta nuova ipotesi di reato, ove se ne ravvisassero i presupposti: presupposti che si ritiene, tuttavia, di non ritenere sussistenti.

La norma invocata, infatti, punisce il trattamento illecito di dati personali qualora una loro diffusione possa derivare un nocumento e si

Tribunale ordinario di Venezia
Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari

vorrebbe ravvisare la violazione di detta norma nella divulgazione degli scritti relativi al procedimento disciplinare avviato ai danni del Veronese, nel quale viene citata la relazione dell'ispettore superiore Filippi.

Ebbene, a tacer d'altro, il reato richiede il dolo specifico di voler recare nocumento (o di voler trarre un vantaggio), elemento soggettivo che non pare proprio ricorrere nel caso di specie, essendo la finalità sottesa alla pubblicazione solo quella di svolgere attività sindacale, portando a conoscenza degli iscritti al sindacato quanto era avvenuto al Veronese e volendo esprimere un giudizio sull'occorso.

Le considerazioni che precedono impongono l'accoglimento della richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero

P.Q.M.

Visti gli artt. 409 e 410 c.p.p.;


DISPONE

l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti alla Procura della Repubblica in sede.

Venezia, lì 3 giugno 2014

Il giudice per le indagini preliminari

Barbara Lancieri



Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott. Silvia Facciotti.

TRIBUNALE ORDINARIO-VENEZIA
DEPOSITATO

Venezia, 13 GIU. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Dott. Silvia Facciotti

Pagina 4